***Proposta di testo (stato luglio 2018)***

**C O N C E S S I O N E P E R I L P R E L I E V O D I A C Q U E F R E A T I C H E**

Il **Comune di**

rappresentato dal Municipio

**c o n c e d e a**

(qui di seguito chiamato Concessionario)

in base all'art. 120 seg. della legge d'introduzione al Codice civile svizzero del 12 giugno 1994 (LICC; CSC 210.100) il diritto al prelievo di acque freatiche di al massimo  l/min sulla particella n.  , coord. /  ai sensi delle disposizioni qui di seguito precisate:

1. L'acqua prelevata può essere usata esclusivamente [*per l'esercizio* *di una pompa di calore che serve a riscaldare locali; la produzione di acqua calda e/o la refrigerazione dell'immobile (designazione dell'oggetto da riscaldare)*].

[*La potenza elettrica d'allacciamento della pompa trasportatrice delle acque freatiche ammonta a*   *kWel. I*   *kWth corrispondono alla potenza d'evaporazione della pompa di calore*.]

La potenza trasportatrice massima è di l/min.

La restituzione nell'acqua nel medesimo acquifero deve essere effettuata in osservanza delle disposizioni dei competenti organi del Comune nonché del Cantone dei Grigioni.

1. L'esercizio di una pompa di calore con acque freatiche richiede un'autorizzazione in materia di diritto sulla protezione delle acque da parte del Governo del Cantone dei Grigioni (autorizzazione per il prelievo di acque freatiche per l'esercizio della pompa di calore) e dell'Ufficio per la natura e l'ambiente (autorizzazione all'installazione e alla gestione di un circuito contenente liquidi nocivi alle acque (pompa di calore ad acqua freatica)). La concessione rilasciata dal Comune diviene giuridicamente valida non appena il Concessionario ne entra in possesso. La pompa di calore può entrare in funzione solo una volta disponibili le autorizzazioni necessarie.

La concessione è limitata a [25] anni.[[1]](#footnote-1) Resta riservata in ogni momento un'eventuale revoca senza indennizzo della concessione per motivi inerenti alle disposizioni di polizia. In caso di messa fuori servizio del pozzo di presa, la concessione per il prelievo di acqua freatica decade con effetto immediato. In tal caso il pozzo di presa deve essere smantellato.

3. La concessione è trasferibile solamente congiuntamente all'alienazione del fondo in relazione al quale risulta necessaria l'utilizzazione dell'acqua freatica. Trasferimenti previsti della concessione necessitano del previo consenso del Comune concedente.

[4. [[2]](#footnote-2) Per il prelievo d'acqua il Comune riscuote una tassa una tantum e una tassa di concessione annuale ricorrente.

*La tassa una tantum ammonta a fr.*   *per litro al minuto della potenza trasportatrice installata della/e pompa/e (oppure a fr.*   *per KW di potenza termica presso l'evaporatore oppure fr.*    *per m3 di consumo effettivo).*

5. *La tassa annuale di concessione per i primi 5 anni ammonta a fr.*   *per litro al minuto della potenza trasportatrice installata (oppure a fr.*   *per KW di potenza termica presso l'evaporatore oppure a fr.*   *per m3 di consumo effettivo). Una volta decorsi i primi 5 anni, il Municipio del Comune può adeguare la tassa di concessione annuale allo sviluppo dell'indice dei prezzi al consumo.*

*La tassa di concessione una tantum deve essere versata entro 30 giorni dal rilascio delle autorizzazioni da parte del Governo del Cantone dei Grigioni nonché dell'Ufficio per la natura e l'ambiente alla Cassa del Comune di*  *. La tassa di concessione annuale deve essere versata ogni volta prenumerando entro e non oltre il*   *alla Cassa del Comune.*]

6. Agli organi di sorveglianza del Cantone e ai rappresentanti del Comune va garantito in ogni momento l'accesso al nuovo impianto previo preavviso.

7. Il Cantone e il Comune hanno facoltà di imporre in ogni momento gli oneri necessari per il prelievo ineccepibile e privo di pericoli dell'acqua e per l'esercizio dell'impianto.

Resta inoltre esplicitamente riservata la futura legislazione del Cantone e quella del Comune ed esse prevalgono sulle disposizioni della presente concessione.

8. Il Concessionario risponde di tutti i danni causati dall'impianto e dal suo esercizio a danno del Comune oppure di terzi.

A copertura di tale rischio esso stipula un'assicurazione contro la responsabilità civile per almeno fr. \_\_\_\_\_ che contiene un'esplicita copertura dei rischi di danni ambientali. La polizza di assicurazione deve essere presentata a (autorità comunale competente) (oppure depositata presso il Comune).

9. Se la presente concessione non viene prorogata oppure se l'impianto non viene più utilizzato dal Concessionario, il Comune contro adeguato indennizzo può assumere la gestione dell'impianto oppure esigerne la demolizione.

10. Modifiche sostanziali apportate all'impianto richiedono la precedente autorizzazione da parte del Comune e del Cantone. Gli ampliamenti che comportano l'aumento del prelievo presuppongono una nuova regolamentazione della concessione e devono essere autorizzati dall'autorità competente.

11. Il Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni è competente per le controversie che potrebbero derivare dalla presente concessione.

12. Il presente atto concessionario viene compilato in triplice copia con testo identico, il quale viene rimesso congiuntamente alle autorizzazioni del Cantone di cui al punto 2 al Comune concedente, al Concessionario e all'Ufficio per la natura e l'ambiente.

Approvato dal municipio il [[3]](#footnote-3).

Luogo, data Luogo, data

**Sindaco:** **Concessionario:**

Luogo, data

**Segretario comunale[[4]](#footnote-4):**

1. Spiegazione: la durata dell'autorizzazione per il prelievo di acque freatiche per l'esercizio della pompa di calore rilasciata dal Governo a titolo di novità viene limitata a 25 anni, ragione per cui si raccomanda di fissare anche la durata della concessione a (max.) 25 anni. [↑](#footnote-ref-1)
2. I punti 4 e 5 devono essere disciplinati in maniera specifica a seconda del regolamento sulle tasse del relativo Comune. [↑](#footnote-ref-2)
3. La concessione per il prelievo di acque freatiche viene rilasciata dal municipio, se tale compito non è stato attribuito a un altro organo dal diritto comunale (cfr. art. 37 cpv. 1 legge sui comuni). [↑](#footnote-ref-3)
4. O altro membro del municipio (cfr. art. 39 legge sui comuni). [↑](#footnote-ref-4)